

REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE STUDIO AGLI STUDENTI MENO ABBIENTI NELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina le condizioni, i criteri e la procedura d'assegnazione delle borse studio agli studenti meno abbienti a frequenza regolare del territorio della Regione Istriana che studiano negli istituti universitari della Repubblica di Croazia, ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, come pure gli studi equipollenti a questi all'estero e i diritti e gli obblighi dei borsisti e della Regione Istriana.

Articolo 2

I concetti usati in questo Regolamento al maschile, riguardano gli appartenenti a entrambi i generi.

Articolo 3

In base alle disposizioni del presente Regolamento, la Regione Istriana assegnerà le borse studio agli studenti che vivono in condizioni materiali disagiate, in condizioni sociali complesse, che nel corso della formazione hanno avuto ottimi risultati, con l'obiettivo di stimolarli a studiare avanti e per migliorare il livello d'istruzione dei cittadini sul suo territorio.

Articolo 4

Sono ritenuti studenti della Regione Istriana (secondo questo Regolamento) gli studenti residenti sul territorio delle città e dei comuni della Regione Istriana almeno per cinque (5) anni precedenti alla pubblicazione del concorso per l'assegnazione delle borse studio.

Articolo 5

I mezzi finanziari per l'erogazione delle borse studio che vengono stanziati in base al presente Regolamento, sono previsti ogni anno nel Bilancio della Regione Istriana, nella ripartizione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica.

Il Presidente della Regione Istriana (in seguito nel testo: Presidente) su proposta dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica (in seguito nel testo: Assessorato) emana ogni anno la Delibera sul numero delle borse studio che si assegneranno nell'anno finanziario e sull'ammontare dell'importo mensile della borsa studio.

La borsa studio viene concessa allo studente per un anno accademico di studi regolarmente iscritto.

Nel corso dell'anno accademico la borsa studio viene erogata per dieci mesi, dall'1 ottobre al 31 luglio.

Articolo 6

Hanno diritto a presentare la domanda per l'assegnazione della borsa studio in base a concorso (in seguito: domanda) gli studenti a frequenza regolare che:

- sono cittadini della Repubblica di Croazia,
 - hanno lo status di studente regolare agli istituti superiori della Repubblica di Croazia, ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico, come pure gli studi equipollenti a questi all'estero,
- sono residenti sul territorio delle città o comuni della Regione Istriana da almeno
- cinque (5) anni precedenti alla pubblicazione del concorso per l'assegnazione delle borse studio,
 - non usufruiscono contemporaneamente di borse studio della città o del comune di residenza o borse studio da altre fonti.

Articolo 7

Le borse studio si assegnano in base all'attuazione di un concorso pubblico (in seguito: concorso).

All'inizio dell'anno accademico il Presidente della Regione pubblica l'avviso sul concorso in un quotidiano in lingua croata e in uno in lingua italiana e sul sito internet della Regione Istriana.

Il concorso di cui al comma 2 del presente articolo comprende in particolare:

- il numero e l'ammontare delle borse studio che vengono assegnate,
- l'anno accademico per il quale si assegna la borsa studio,
- la denominazione e l'indirizzo dell'Assessorato al quale si trasmettono le domande e un termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore di 15 giorni,
- l'elenco dei documenti che si allegano alla domanda per l'assegnazione delle borse studio,
- il dato sull'ammontare delle entrate nette per ogni membro del nucleo familiare in base al quale si svolgerà il punteggio della posizione materiale di cui all'art. 13 del Regolamento,
- il tempo e il luogo di pubblicazione dei risultati del concorso,

altri dati indispensabili per l'attuazione della procedura per l'assegnazione delle borse studio.
La domanda d'assegnazione della borsa studio va presentata all'Assessorato su un modulo prescritto.

Articolo 8

Il Presidente della Regione Istriana nomina la Commissione per l'assegnazione delle borse studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana (in seguito: Commissione), le cui competenze vengono stabilite dal presente Regolamento.

La Commissione di cui al comma 1 ha un presidente e due membri ai quali vengono attribuiti i sostituti.

Il lavoro della Commissione viene messo a verbale.

Il mandato del Presidente e dei membri della Commissione, come pure dei loro sostituti dura quattro (4) anni.

Articolo 9

Le domande sono ritenute valide se sono state recapitate tempestivamente (entro in termini previsti dal Concorso) e complete della documentazione necessaria.

Le domande sprovviste della documentazione necessaria o che non saranno presentate entro i termini prescritti, non saranno prese in considerazione.

La documentazione trasmessa non sarà restituita.

Articolo 10

In base ai criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento, la Commissione attua il conteggio delle domande giunte tempestivamente in base alla documentazione ricevuta e stabilisce la Graduatoria provvisoria degli studenti meno abbienti (in seguito: Graduatoria provvisoria).

La Graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito internet della Regione Istriana.

La Graduatoria finale comprende i dati sul numero ordinale, il nome e cognome degli studenti, la denominazione del corso di studio, il numero dei punti in base a ogni singolo criterio e il numero complessivo di punti.

Se due o più studenti hanno lo stesso numero complessivo di punti, il vantaggio nella Graduatoria provvisoria andrà allo studente che avrà realizzato un numero maggiore di punti in base al criterio del profitto generale di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 11

Entro un termine di otto (8) giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, gli studenti possono presentare ricorso per posta raccomandata al Presidente della Regione tramite l'Assessorato.

Dopo la scadenza del termine per i ricorsi, la Commissione esaminerà i ricorsi pervenuti (ne stabilirà l'ammissibilità, la tempestività, se sono stati espressi da persone autorizzate) e in rapporto ai fatti esposti nei ricorsi e nelle disposizioni del presente Regolamento, entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per presentare ricorsi, si esprimerà in merito al Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione decide in merito al ricorso.

Nei confronti della decisione di cui al comma 3 del presente articolo, non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo.

Dopo aver emanato le delibere sui ricorsi, il Presidente emana la delibera sull'assegnazione delle borse studio e stabilisce la Graduatoria finale degli studenti meno abbienti (in seguito: Graduatoria finale).

La Delibera sull'assegnazione delle borse studio agli studenti meno abbienti e la Graduatoria finale vengono pubblicate sul sito internet della Regione Istriana.

La Graduatoria finale comprende i dati sul numero ordinale, il nome e cognome degli studenti, la denominazione del corso di studio, il numero dei punti in base a ogni singolo criterio e il numero complessivo di punti.

In base alla delibera di cui al comma 5 del presente articolo, la Regione Istriana, rappresentata dal Presidente della Regione, stipula un contratto sull'assegnazione della borsa studio col borsista, in cui vengono stabiliti i diritti e doveri reciproci.

Articolo 12

Il punteggio delle domande pervenute si svolge in base ai seguenti criteri:

1. posizione materiale
2. posizione sociale
3. profitto generale nell'istruzione precedente.

Articolo 13

Secondo il criterio della posizione materiale nel punteggio si calcola l'introito medio per ogni membro del nucleo familiare del richiedente.

Negli introiti di cui al comma 1 del presente articolo non vengono comprese le borse studio degli altri membri del nucleo familiare, gli assegni per i figli a carico, i sussidi sociali come pure gli altri introiti di carattere sociale e caritativo.

Per nucleo familiare (nel presente Regolamento) si ritiene una comunità familiare o un'altra comunità di persone che abitano assieme, spendono assieme i loro introiti e hanno la residenza allo stesso indirizzo.

Per l'assegnazione dei punti secondo il criterio dell'introito medio per membro del nucleo familiare si applica la scala seguente:

Numero ordinale	Importo netto medio per membro del nucleo familiare	Numero di punti
1.	fino al 65% dello stipendio minimo netto*	60
2.	dal 66% al 75% dello stipendio minimo netto	50
3.	dal 76% all'85% dello stipendio minimo netto	40
4.	dall'86% al 95% dello stipendio minimo netto	30
5.	dal 96% al 100% dello stipendio minimo netto	10

L'importo netto per membro del nucleo familiare di cui al comma 4 del presente articolo sarà determinato conformemente all'art. 5 comma 3 della Legge sullo stipendio minimo ("Gazzetta ufficiale" n. 39/13) e il Regolamento sull'ammontare dello stipendio minimo per l'anno in cui si presenta la Domanda.

Per introiti dei membri del nucleo familiare di cui al comma 1 del presente articolo si sottintendono:

1. gli stipendi medi erogati ai membri del nucleo familiare per i tre mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda,
2. la pensione per il mese che precede il mese per il quale è stata presentata la domanda,
3. gli introiti degli artigiani autonomi tassati con l'imposta sul reddito, secondo il reddito stabilito per l'anno precedente e ridotti per l'importo dell'obbligo fiscale,
4. introiti dal ricavato dagli artigiani autonomi che hanno pagato l'imposta sul reddito, realizzati nell'anno precedente, ridotti per l'importo dell'obbligo fiscale,
5. introiti netti dai beni, introiti dagli onorari dei diritti d'autore e altri introiti che i membri del nucleo familiare hanno percepito nell'anno precedente.

Articolo 14

Secondo il criterio della posizione sociale, si valutano le circostanze per le quali si assegna il seguente numero di punti, nel caso in cui chi presenta la domanda:

1.	è orfano di entrambi i genitori	70 punti
2.	proviene da una famiglia che realizza il diritto a un sussidio costante dal Centro per l'assistenza sociale	70 punti
3.	se mediante un atto di un istituto autorizzato gli è stata determinata una delle forme di invalidità fisica	60 punti
4.	è orfano di un genitore	50 punti
5.	è genitore	50 punti
6.	è figlio di un genitore con figlio a carico che non percepisce alcun sussidio finanziario dall'altro genitore	40 punti
7.	per ogni figlio nella famiglia del candidato che studia fuori dal luogo di residenza, a eccezione di chi presenta la domanda	15 punti
8.	per ogni figlio in età prescolare nella famiglia del candidato o figlio che studia nel luogo di residenza, a eccezione di chi presenta la domanda	10 punti

Articolo 15

Il profitto generale nella formazione precedente è il profitto raggiunto nell'anno scolastico precedente, rispettivamente accademico, secondo la media dei voti espressa con due numeri decimali. La media dei voti dell'anno scolastico precedente, rispettivamente dell'anno accademico dello studio, si calcola sommando tutti i voti e dividendoli con il numero delle materie sostenute nell'anno scolastico o accademico in questione. Per gli studenti del primo anno di studi, fanno parte della media dei voti dell'anno scolastico precedente anche i voti degli esami di maturità sostenuti.

Il profitto generale nell'istruzione precedente per gli studenti del primo anno di studi, conformemente al comma 1 del presente articolo, viene calcolato come segue:

Numero ordinale	Profitto generale	Numero di punti
1.	4,50-5,00	50
2.	3,50-4,49	40
3.	2,50-3,49	30
4.	2,00-2,49	20

Il profitto generale nell'istruzione precedente per gli studenti degli anni di studio superiori, conformemente al comma 1 del presente articolo, viene calcolato come segue:

Numero ordinale	Profitto generale	Numero di punti
1.	4,00-5,00	50
2.	3,50-3,99	40
3.	2,50-3,49	30
4.	2,00-2,49	20

Gli studenti del primo anno di studio che hanno terminato parallelamente l'istruzione in due programmi istruttivi nell'istruzione di scuola media superiore, rispettivamente gli studenti degli anni di studio superiori che parallelamente frequentano due corsi di studio presentano la documentazione del programma concluso di scuola media superiore, rispettivamente del corso di studio più vantaggioso per loro.

Articolo 16

Il Contratto d'assegnazione della borsa studio di cui all'art. 11 comma 8 comprende in particolare:

1. i dati personali del borsista con il quale si stipula il contratto,
2. la denominazione del corso di studio e la denominazione dell'istituto universitario al quale il borsista è iscritto,
3. l'ammontare, i termini e la modalità di pagamento della borsa studio,
4. i motivi per cui si può perdere il diritto alla borsa studio nel corso dell'anno accademico, la possibilità di sciogliere il contratto e l'obbligo di rimborsare le borse studio erogate,
5. il termine per il quale si stipula il contratto,
6. la disposizione che durante il periodo in cui beneficia della borsa studio della Regione Istriana il borsista non può beneficiare della borsa studio della città o del comune di residenza o da altre fondi,
7. altri diritti e doveri reciproci.

Nel caso che lo studente sia minorenne, il contratto di assegnazione della borsa studio sarà stipulato a nome suo dal genitore o tutore.

Se il borsista per qualsiasi motivo rinunciasse a stipulare il contratto d'assegnazione della borsa studio o in un termine di 15 giorni dal termine stabilito per la firma del contratto non lo firmasse, allora il contratto sarà firmato con il candidato seguente sulla Graduatoria finale, sempre fino al numero conclusivo delle borse studio erogate, conformemente alla Delibera di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento.

Nel caso che lo studente al momento in cui si presenta al concorso per la borsa studio della Regione Istriana, sia beneficiario di un'altra borsa studio, è tenuto a recapitarne la prova assieme alla domanda al concorso e una dichiarazione che lo impegna a rinunciare all'uso di quest'altra borsa studio, e durante il concorso realizza il diritto alla borsa studio secondo questo Regolamento, a patto di rinunciare all'uso dell'altra borsa studio, può realizzare il diritto alla stessa, conformemente al presente Regolamento.

Articolo 17

Il borsista è tenuto a eseguire gli obblighi conformemente al contratto d'assegnazione della borsa studio stipulato per l'anno accademico per il quale si assegna la borsa studio.

Articolo 18

Per ogni cambiamento dei dati personali (cognome, nome, indirizzo di residenza e altro), mutamento di status di studente (diritto alla sospensione dei diritti di studente, status di studente straordinario e altro), sul diritto realizzato all'erogazione della borsa studio da parte di un altro soggetto erogatore di borsa studio, il borsista è tenuto a informare per iscritto l'Assessorato al massimo entro un termine di 15 giorni dall'avvenuto cambiamento, rispettivamente dai fatti manifestatisi e trasmettere la relativa documentazione.

In caso di cambiamento di residenza fuori dai territori delle città e dei comuni della Regione Istriana, lo studente perde il diritto a continuare l'erogazione della borsa studio dal primo giorno del mese seguente dopo l'avvenuto cambio di residenza.

Nel caso che la Commissione stabilisse che ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e dell'avviso del borsista di cui al comma 1 del presente articolo, che il borsista non ha diritto a percepire più la borsa studio, la proposta di Delibera in merito va recapitata al Presidente della Regione che emana una delibera sullo scioglimento del Contratto di concessione della borsa studio e si sospende l'erogazione della stessa.

Nel caso in cui il borsista non ha recapitato entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo l'avviso all'Assessorato, il Presidente determinerà mediante una delibera di cui al comma 3 del presente articolo, l'obbligo di rimborsare le borse studio erogate e il termine per la restituzione delle stesse.

Articolo 19

L'ultimo anno di studi il borsista ha il diritto all'erogazione della borsa studio fino all'ottenimento del diploma, rispettivamente del master, e al massimo fino al 31 luglio; dove il termine per l'erogazione della borsa studio si stabilisce in base al termine che è stato soddisfatto per primo.

Nel caso in cui il borsista di cui al comma 1 del presente articolo si laurei o concluda il master nel corso dell'anno accademico, prima del 31 luglio, è tenuto a informare per iscritto l'Assessorato, al massimo entro un termine di 30 giorni dalla conclusione degli studi e trasmettere la relativa documentazione (fotocopia del certificato o fotocopia del diploma).

Nel caso in cui il borsista non recapitasse entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo l'avviso all'Assessorato, una Commissione trasmetterà la proposta di Delibera al Presidente della Regione che emanerà la delibera sull'obbligo a rimborsare le borse studio erogate e il termine per la restituzione delle stesse.

Articolo 20

Nel caso che, dopo aver svolto la procedura di cui agli articoli 18 e 19 la Commissione appurasse che i borsisti contrariamente alle disposizioni del presente Regolamento hanno percepito le borse studio, questa trasmetterà una proposta di Delibera al Presidente della Regione che emanerà una Delibera sullo scioglimento del contratto di concessione della borsa studio e l'obbligo di restituire le borse studio erogate.

Nel caso che l'Assessorato o la Commissione, dopo la stipulazione del contratto di cui all'art. 16 del Regolamento dovesse stabilire che lo studente ha dato dei dati non corrispondenti a verità, in base ai quali è stato annoverato nella Graduatoria finale, la Commissione trasmetterà una proposta di Delibera al Presidente della Regione che emanerà la Delibera sullo scioglimento del contratto di concessione della borsa studio e l'obbligo di restituire le borse studio erogate.

La Delibera del Presidente della Regione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, stabilirà l'obbligo di rimborsare le borse studio erogate incrementate dei relativi interessi in base al tasso di sconto della Banca popolare croata, calcolato dalla data di ogni importo mensile erogato della borsa studio e la scadenza per il rimborso pari a tre (3) mesi dal giorno di recapito del provvedimento.

Su richiesta del borsista per la restituzione rateale delle borse studio erogate, il Presidente può stabilire che i tempi per il rimborso delle borse studio erogate siano al massimo per il periodo per il quale il borsista ha ricevuto la borsa studio.

Su richiesta del borsista, con il recapito della rispettiva documentazione, il Presidente può stabilire che le scadenze per il rimborso delle borse studio erogate sia superiore al tempo in cui ha percepito la stessa, quando per ciò esistono dei motivi particolarmente giustificati.

Articolo 21

Dopo l'emanazione della Delibera del Presidente di cui agli articoli 11, 18 19 e 20 si applicano le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

Nei confronti della delibera del Presidente della Regione di cui al comma 1 del presente articolo, non è concesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo.

Articolo 22

Il registro dei contratti di concessione delle borse studio si redige presso l'Assessorato.

Articolo 23

S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana, il Gabinetto del Presidente della Regione e l'Assessorato al bilancio e le finanze della Regione Istriana ad attuare il presente Regolamento.

Articolo 24

L'entrata in vigore del presente Regolamento, abroga il Regolamento d'assegnazione delle borse studio agli studenti meno abbienti ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 13/10).

Articolo 25

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 602-04/15-01/04

N.PROT: 2163/1-01/4-15-5

Pisino, 23 luglio 2015

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić.

Motivazione**104**

Ai sensi dell'art. 26 comma 1, della Legge sulle concessioni („Gazzetta ufficiale", n. 143/12), dell'articolo 20, comma 2, della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 141/06, 38/09 e 123/11) e dell'art.43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 23 luglio 2015 emana la

DELIBERA

sulla modifica della Delibera sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle spiagge marine nell'ambito dell'hotel, dei villaggi turistici e dei campeggi dell'impresa ISTRATURIST UMAG S.p.A. Umago

Articolo 1

Nella Delibera sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle spiagge marine degli hotel, dei villaggi turistici e dei campeggi dell'azienda ISTRATURIST UMAG S.p.A. di Umago („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 3/2013), dell'art. 2 comma 11 (spiaggia del villaggio turistico e del campeggio "Kanegra"), si riduce la superficie della spiaggia di 10 045 m2 di 978 m2 che corrisponde a 9 067 m2.

Articolo 2

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a firmare con il Concessionario, entro un termine di 10 giorni in cui la presente Delibera sarà definitiva, l'Integrazione al Contratto di concessione conformemente alle disposizioni dell'art.1 della presente Delibera.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

La base giuridica per l'emanazione della Delibera è costituita dalle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, della Legge sulle concessioni („Gazzetta ufficiale", n. 143/12), e dell'articolo 20, comma 2, della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 141/06 e 123/11), le quali stabiliscono che la decisione sull'assegnazione della concessione viene adottata dal Concedente, ovvero dall'Assemblea regionale, per un periodo di 20 anni e che tale decisione è un atto amministrativo.

Con la presente, si riducono le aree della spiaggia marina del villaggio turistico e del campeggio "Kanegra" di 978 m2 (la spiaggia ha complessivamente 10.045 m2), poiché in quest'area, rispettivamente in continuazione della suddetta spiaggia è stata stabilita un'area portuale del porto di traffico pubblico "Kanegra", in base al Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana, alla Delibera dell'Assemblea della Regione Istriana sulle modifiche e integrazioni della Delibera d'istituzione dell'autorità portuale Unago - Cittanova che stabilisce l'area portuale del porto di traffico pubblico "Kanegra" ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 13/2012) e il consenso del Governo della Repubblica di Croazia per quel che concerne la delibera menzionata ("Gazzetta ufficiale" n. 46/2013). Una piccola parte dell'area della spiaggia si sovrappone all'area portuale del porto a traffico pubblico ed è necessario ridurre l'area della spiaggia per i summenzionati 978 m2 (che in natura consiste in un piccolo frangiflutti e parte della costa allestita destinata all'ormeggio d'imbarcazioni di modeste dimensioni).

L'area portuale del porto di traffico pubblico "Kanegra" ha complessivamente 7.541m2 (1.825 m2 sulla terraferma, compresi i summenzionati 978 m2 di spiaggia, e 5.716 m2 in mare).

Il concessionario della spiaggia, l'impresa ISTRATURIST UMAG S.p.A. Umago ha dato il suo parere positivo sulla Proposta di Delibera (in allegato).

ISTRUZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL GRAVAME;

CLASSE: 012-03/15-02/47
N.PROT: 2163/1-01/4-15-3
Pisino, 17 settembre 2015

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Vicepresidente
f-to Tamara Brussich

151

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 144/12), degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla sua seduta del 17 settembre 2015 emana la

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO
sull'assegnazione di borse studio agli studenti
meno abbienti della Regione Istriana**

Articolo 1

Nel Regolamento sull'assegnazione di borse studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/15) l'art. 13 comma 6 punto 1 viene modificato come segue:

"1 stipendio medio netto erogato ai membri del nucleo familiare per i sei mesi precedenti al mese in cui si presenta la domanda,".

Articolo 2

La presente modifica del Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana."

CLASSE: 602-04/15-01/04
N.PROT: 2163/1-01/4-15-8
Pisino, 17 settembre 2015

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Vicepresidente
f-to Tamara Brussich

152

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea

della Regione Istriana alla seduta tenutasi il 17 settembre 2015 emana il

**PROVVEDIMENTO
di nomina dei giudici d'assise del Tribunale
regionale di Pola**

I

Vengono nominati giudici d'assise del Tribunale regionale di Pola:

1. STJEPAN JAKLIN di Pola, Via Brist 17
2. JOSIP ROJNIC di Pola, Tršćanska 17
3. RATKA RADOBULJAC di Pola, Grožnjanska 22
4. VELJKO ZENZEROVIĆ di Pola, Koparska 33
5. MLADEN DUŠMAN di Albona, Ermenegildo Stemberger 1/A
6. VLADIMIR ŠVERKO di Albona, Prilaz Kikova 8
7. ELIDE BASKIERA di Albona, Nike Katunara 1
8. LILIANA VALE di Albona, Presika 118A
9. ROMANO SMOLJAN di Albona, Prilaz Griža 11
10. JOSIP KLIBA di Filipana, Filipana 23
11. MARIO CVITIĆ di Marzana, Marčana 16
12. SERGIO DELTON di Dignano, B. Biasoletto 27
13. DUŠAN DEBELJUH di Gallesano, Fažanska ulica 11
14. STANKO DRUŽETA di Pisino, Jakova Volčiča 6
15. DUŠAN FRANCETIĆ di Pisino, M. B. Rašana 10
16. VJEKOSLAV MILOTIĆ di Pisino, Stari Pazin 23
17. MARIJA MOGOROVIĆ di Pisino, Štefanije Ravnić 10
18. DORIANO RADANOVIĆ di Pisino, Dršćevka 9
19. JOSIP ŠIŠOVIĆ di Pazin, Josipa Voltića 18
20. MIRJANA VIVODA di Buzet, Naselje Franečiči 24
21. HELGA PINCAN di Buzet, Naselje Franečiči 39
22. VLADIMIR ANTOLOVIĆ di Tinjan, Bašiči 28
23. ESTER ČERNJEKA di Karojba, Škropeti 25r
24. RASEMA BOŽAC di Vinkuran, Debeli vrv 63

II

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 711-01/15-01/04

pure le categorie di utenti che hanno la precedenza nell'iscrizione dei figli alla scuola dell'infanzia;
- garantire anche più mezzi per il finanziamento dell'educazione e istruzione prescolare con l'obiettivo di migliorare lo standard dell'educazione e istruzione prescolare, sopra le misure stabilite dalla presente Delibera.

Articolo 8

Le unità d'autogoverno locale hanno l'obbligo di iniziare ad applicare la presente Delibera entro un termine di 90 giorni dal giorno della sua entrata in vigore.

Articolo 9

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 601-01/16-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3
Pisino, 3 ottobre 2016

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

142

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 144/12), degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 3 ottobre 2016 emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni del regolamento sull'assegnazione di borse studio agli studenti della Regione Istriana

Articolo 1

Nel Regolamento sull'assegnazione delle borse studio agli studenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/15, 14/15-correzione e 18/15-correzione) nell'art. 8 si modifica il comma 4 che recita:

"La domanda per l'assegnazione della borsa di studio va presentata "on line" tramite l'applicazione e-Stipendije".

Articolo 2

Si cancella il comma 3 dell'art. 10.

Articolo 3

Nell'articolo 12 il comma 1 viene modificato come segue: Entro un termine di otto (8) giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, gli studenti possono presentare ricorso per posta raccomandata al Presidente della Regione tramite l'Assessorato.

Articolo 4

Nell'art.13, comma 1, punto 4.4.1., dopo il punto b) viene modificato il comma 1 come segue:

"Per i premi vinti e le partecipazioni ai concorsi il punteggio viene assegnato se i concorsi sono stati organizzati (singolarmente) da: Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport, Agenzia per l'educazione e l'istruzione o Agenzia per la formazione professionale e la formazione degli adulti."

Nell'art.13, comma 1, punto 4.4.2., dopo il punto b) viene modificato il comma 1 come segue:

"Per i premi vinti e le partecipazioni ai concorsi il punteggio viene assegnato se i concorsi sono stati organizzati (singolarmente) da: Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport, Agenzia per l'educazione e l'istruzione, Agenzia per la formazione professionale e la formazione degli adulti o Ministero della cultura."

Nell'art.13, comma 1, punto 4.4.2., dopo il punto c) viene modificato il comma 1 come segue:

"Per i premi vinti e le partecipazioni ai concorsi il punteggio viene assegnato se i concorsi sono stati organizzati (singolarmente) da: Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport, Agenzia per l'educazione e l'istruzione, Agenzia per la formazione professionale e la formazione degli adulti o Ministero della cultura."

Articolo 5

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 602-04/16-01/06
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3
Pisino, 3 ottobre 2016

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

143

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 144/12) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 3 ottobre emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana

Articolo 1

Nel Regolamento sull'assegnazione di borse studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/15 e 14/15) nell'art. 1 si cancellano le parole "come pure gli studi equipollenti a questi all'estero".

Articolo 2

All'art. 6 comma 1 sottocomma 2 si cancellano le parole "come pure gli studi equipollenti a questi all'estero".

Articolo 3

Nell'articolo 7 il comma 4 viene modificato come segue:

"La domanda per l'assegnazione della borsa di studio va presentata "on line" tramite l'applicazione e-Stipendije".

Articolo 4

Si cancella il comma 3 dell'art. 9.

Articolo 5

Nell'articolo 11 il comma 1 viene modificato come segue:

Entro un termine di otto (8) giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, gli studenti possono presentare ricorso "on line" tramite l'applicazione e-Stipendije".

Articolo 6

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 602-04/16-01/05

N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3

Pisino, 3 ottobre 2016

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

144

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'art. 39 comma 2 sotto comma 3 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale", n. 143/12) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 3 ottobre 2016 emana la

DELIBERA

sulla modifica della Delibera sulla concessione al fine dello sfruttamento economico del demanio marittimo per lo svolgimento dell'attività di allevamento di cozze e pesce bianco nel Canal di Leme - Cromaris S.p.A.

Articolo 1

Nell'articolo 1 della Delibera sulla concessione ai fini dello sfruttamento economico del demanio marittimo per lo svolgimento dell'attività di allevamento di cozze e pesce bianco nel Canal di Leme ("Gazzetta ufficiale", n. 112/2010, 122/14 e 105/15), (in seguito nel testo: Delibera) le parole „Trg tri Bunara 5“, vengono sostituite dalle parole „Gaženička cesta 4/b“.

Articolo 2

Nell'art. 2 comma 2 della Delibera, dopo la parola „anno“ si aggiungono le parole: "e conformemente al Provvedimento per l'intervento voluto di aumento della capacità annuale dell'allevamento di pesce bianco al Canal di Leme da 300 a 500 tonnellate, rilasciato dal Ministero per la tutela ambientale e naturale, Classe: UP/I -351-03/15-08/300, N.Prot.: 517-06-2-1-1-16-7, del 4 febbraio 2016)".

Articolo 3

Nell'art. 5 comma 1 della Delibera, dopo la parola „anno“ si aggiungono le parole: "il permesso di ubicazione per l'intervento pianificato nello spazio, a destinazione economica, attività acquacoltura, maricoltura e allevamento (aumento della capacità annuale di allevamento del pesce bianco da 300 a 500 tonnellate), rilasciato da parte della Regione Istriana, Assessorato decentramento, autogoverno locale e territoriale (regionale), assetto territoriale ed edilizia Pola, Classe: UP/1-350-05/16-01/000076, N.Prot.: 2163-1-18/3-16-0004 del 28 giugno 2016.

Articolo 4

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a firmare con il Concessionario, entro un termine di 30 giorni in cui la presente Delibera sarà entrata in vigore, l'integrazione al Contratto di concessione conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente Delibera.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: UP/I-342-01/16-01/02

N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3

Pisino, 3 ottobre 2016

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

145

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana e della disposizione dell'art. 26 commi 1 e 2 della Delibera sull'assegnazione in affitto del vano d'affari (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 8/97, 5/98 e 7/02), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 3 ottobre emana la

DELIBERA

sull'assegnazione del vano d'affari della Filiale di Rovigno delle Case della salute dell'Istria, in uso alla Società invalidi di Rovigno

I

Il vano d'affari nel seminterrato della Filiale di Rovigno delle Case della salute dell'Istria a Rovigno, M.Benussi 6, della superficie complessiva di 115.71 m² viene dato in uso alla Società invalidi di Rovigno.

II

Il vano d'affari viene dato in uso per un periodo di 5 anni, al corrispettivo mensile di 500.00 kune, sulle quali si calcola il tasso d'IVA prescritto dalla legge.

III

Si autorizza il Direttore delle Case della salute dell'Istria Ante Ivančić, dr.med., a stipulare un contratto scritto sull'uso del vano d'affari.

42/2018) del 9 maggio 2018, delle altre norme nazionali che disciplinano la tutela dei dati personali, e in conformità agli atti della Regione Istriana

- eseguire la pseudonimizzazione/criptazione del nome e cognome dello studente al momento della compilazione della proposta dell'elenco per l'assegnazione delle borse di studio anche al momento di emanazione della delibera sull'assegnazione delle borse di studio e la loro pubblicazione sul sito internet e sul bollettino, come pure nei registri della Regione Istriana e/o su altri media,
- informare chi presenta la domanda sul modo di eseguire le misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei suoi dati personali (assegnazione di un codice di sicurezza come numero di protocollo, lettera, numeri e simile)
- eseguire altri procedimenti condizionati dal Regolamento menzionato per stabilire le condizioni per un'eventuale necessità di valutare l'efficacia rispetto al trattamento dei dati personali, qualora ciò sia applicabile
- fare un registro sull'elaborazione dei dati personali rispetto alle categorie di dati personali che scaturiscono da questo Regolamento, qualora sia fattibile
- attuare un procedimento per la legalità del trattamento dei dati personali per i propositi stabiliti nelle disposizioni di questo Regolamento, rispetto ai dati personali che si raccolgono in base a questo Regolamento.
- se necessario svolgere altre azioni e procedimenti che scaturiscono dalle disposizioni di questo Regolamento e del Regolamento UE e riguardano la raccolta, il trattamento e la custodia dei dati personali, la loro pubblicazione e il trasferimento a terzi, come pure la stipulazione dei Contratti.

Al momento del trattamento dei dati personali, la Regione Istriana quale titolare del trattamento deve seguire i principi e le leggi stabilite dal Regolamento UE, in particolare che questi sono adeguati, rilevanti e limitati all'indispensabile rispetto al proposito per il quale vengono trattati, compreso in questo Regolamento.

Articolo 2

All'art. 11 si modifica il comma 3 come segue:

La Graduatoria provvisoria comprende i dati sul numero ordinale, il "codice" dello studente (pseudonimizzazione/criptazione del nome e cognome dello studente) la denominazione del corso di studio, il numero dei punti per ogni singolo criterio e il numero complessivo di punti.

Articolo 3

All'art. 12 si modifica il comma 7 come segue:

La Graduatoria finale comprende i dati sul numero ordinale, il "codice" dello studente (pseudonimizzazione/criptazione del nome e cognome dello studente) la denominazione del corso di studio, il numero dei punti per ogni singolo criterio e il numero complessivo di punti.

Articolo 4

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 602-04/19-01/07

N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03

Pisino, 12 settembre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

138

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15-corr. e 123/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 12 settembre 2019 emana il

REGOLAMENTO sulle modifiche e l'integrazione del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti meno abbienti della Regione istriana

Articolo 1

Nel Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti meno abbienti della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", numeri 10/15, 14/15, e 16/16), dopo l'art. 9 si aggiunge l'art. 9a che recita:

Articolo 9a

"Per quel che concerne la tutela dei dati personali di chi presenta la domanda è necessario:

- applicare delle adeguate misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei dati personali dei candidati rispetto alle disposizioni del Regolamento generale (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: Regolamento), della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla tutela dei dati (GU n. 42/2018) del 9 maggio 2018, delle altre norme nazionali che disciplinano la tutela dei dati personali, e in conformità agli atti della Regione Istriana
- eseguire la pseudonimizzazione/criptazione del nome e cognome dello studente al momento della compilazione della proposta dell'elenco per l'assegnazione delle borse di studio anche al momento di emanazione della delibera sull'assegnazione delle borse di studio e la loro pubblicazione sul sito internet e sul bollettino, come pure nei registri della Regione Istriana e/o su altri media,
- informare chi presenta la domanda sul modo di eseguire le misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei suoi dati personali (assegnazione di un codice di sicurezza come numero di protocollo, lettera, numeri e simile)
- eseguire altri procedimenti condizionati dal Regolamento menzionato per stabilire le condizioni per un'eventuale necessità di valutare

arti. 16 comma 3, art. 18 commi 2 e 4, art. 21 e art. 22 si applicano le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

Nei confronti della delibera del Presidente della Regione di cui al comma 1 del presente articolo, non è concesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo.

Articolo 25

Tutti i documenti che lo studente o il borsista è obbligato a recapitare nell'attuazione del presente Regolamento, devono essere scritte in scrittura latina e in lingua croata o tradotti in lingua croata da parte di un traduttore giudiziario autorizzato.

L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non riguarda gli studenti o i borsisti che recapitano i loro documenti in lingua italiana.

Articolo 26

Il registro dei contratti di concessione delle borse studio si redige presso l'Assessorato.

Articolo 27

Per quel che concerne la tutela dei dati personali di chi presenta la domanda è necessario:

- applicare delle adeguate misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei dati personali dei candidati rispetto alle disposizioni del Regolamento generale (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: Regolamento), della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla tutela dei dati (GU n. 42/2018) del 9 maggio 2018, delle altre norme nazionali che disciplinano la tutela dei dati personali, e in conformità agli atti della Regione Istriana
- eseguire la pseudonimizzazione/cryptazione del nome e cognome dello studente al momento della compilazione della proposta dell'elenco per l'assegnazione delle borse di studio anche al momento di emanazione della delibera sull'assegnazione delle borse di studio e la loro pubblicazione sul sito internet e sul bollettino, come pure nei registri della Regione Istriana e/o su altri media,
- informare chi presenta la domanda sul modo di eseguire le misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei suoi dati personali (assegnazione di un codice di sicurezza come numero di protocollo, lettera, numeri e simile)
- eseguire altri procedimenti condizionati dal Regolamento menzionato per stabilire le condizioni per un'eventuale necessità di valutare l'efficacia rispetto al trattamento dei dati personali, qualora ciò sia applicabile
- fare un registro sull'elaborazione dei dati personali rispetto alle categorie di dati personali che scaturiscono da questo Regolamento, qualora sia fattibile
- attuare un procedimento per la legalità del trattamento dei dati personali per i propositi stabiliti nelle disposizioni di questo Regolamento, rispetto ai dati personali che si raccolgono in base a questo Regolamento.

se necessario svolgere altre azioni e procedimenti che scaturiscono dalle disposizioni di questo Regolamento e del Regolamento UE e riguardano la raccolta, il trattamento e la custodia dei dati personali, la loro pubblicazione e il trasferimento a terzi, come pure la stipulazione dei Contratti.

Al momento del trattamento dei dati personali, la Regione Istriana quale titolare del trattamento deve seguire i principi e le leggi stabilite dal Regolamento UE, in particolare che questi sono adeguati, rilevanti e limitati all'indispensabile rispetto al proposito per il quale vengono trattati, compreso in questo Regolamento.

Articolo 28

S'incaricano l'Assessorato Istruzione, sport e cultura tecnica, l'Assessorato sanità e assistenza sociale, il Gabinetto del Presidente della Regione e l'Assessorato bilancio e finanze della Regione Istriana ad attuare il presente Regolamento.

Articolo 29

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 602-04/19-01/05

N.PROT.: 2163/1-01/4-19-03

Pisino, 12 settembre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

137

Ai sensi dell'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15-corr. e 123/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 12 settembre 2019 emana il

REGOLAMENTO sulle modifiche e l'integrazione del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti della Regione istriana

Articolo 1

Nel Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", numeri 10/15, 14/15-corr., 18/15-corr e 16/16), dopo l'art. 10 si aggiunge l'art. 10a che recita:

Articolo 10a

"Per quel che concerne la tutela dei dati personali di chi presenta la domanda è necessario:

- applicare delle adeguate misure tecniche e di sicurezza per la tutela dei dati personali dei candidati rispetto alle disposizioni del Regolamento generale (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito: Regolamento), della Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla tutela dei dati (GU n.